



IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

ITER BUROCRATICO E

ADEMPIMENTI DI LEGGE

Milano, 7 maggio 2007

INDICE

1. Enti coinvolti
2. Legislazione di riferimento
3. Documentazione richiesta
4. Tempi di risposta
5. Gantt
6. Autorizzazione alla costruzione e V.I.A.

1. Enti coinvolti

Per la realizzazione di un impianto FV sono coinvolti i seguenti Enti pubblici/privati

- 1.1. Comune (Regione): costruzione
- 1.2. Distributore: allacciamento alla rete
- 1.3. U.T.F.: autorizzazione a produrre energia (>20kWp)
- 1.4. G.S.E.: accesso alla tariffa incentivante
- 1.5. Regione: Valutazione di Impatto Ambientale (eventuale)
- 1.6. Enea: monitoring e controllo (solo in fase operativa)

Legenda:

Distributore: è l'Ente privato che distribuisce energia elettrica sotto concessione localmente (Enel, AEM, ACEA ecc.); con la liberalizzazione in atto la doppia figura del gestore/distributore, vengono riunite nel solo distributore.

U.T.F.: Ufficio Tecnico di Finanza è l'Ente pubblico a cui è demandato il rilascio delle autorizzazioni, il controllo della produzione e l'applicazione delle imposte per la produzione di energia elettrica (da qualunque fonte).

G.S.E.: Gestore del Servizio Elettrico (ex G.R.T.N. – Gestore della Rete di Trasporto Nazionale) è l'Ente pubblico a cui è stato demandato il compito di gestire la promozione di energie rinnovabili (oltre alla tariffa incentivante per il FV, gestisce Certificati Verdi e R.E.C.S. per le altre fonti).

Enea: Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente è l'Ente statale a cui è demandata la ricerca scientifica per lo sviluppo dell'energia.

2. Legislazione di riferimento

| | Principale | Derivato | Secondario |
|-------------------|--|--|---|
| Costruzione | Regolamento comunale: 8000 comuni da Abano Terme (TO) a Zungri (OR) | P.R.G. comunale | |
| Allacciamento | D.Lgs 387 del 29.12.03 | AEEG 05/281 AEEG 07/089 AEEG Testo Integrato L. 46/90 Norma Enel D.K. 5940 | D.Lgs 79 del 16.03.99 L. 239 del 23.08.04 L. 9 e 10 del 09.01.91 AEEG 04/005 |
| Iscrizione U.T.F. | D.Lgs 504 del 26.10.95 | | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------|---|--|
| Accesso Tariffa Incentivante | D.Lgs 387 del 29.12.03 | D.M. 19.02.07 AEEG 07/090 AEEG 05/034 | AEEG 07/088 D.M. 28.07.05 (vecchio "conto energia" e relativa AEEG 05/188) D.M. 06.02.06 (modifica a vecchio "conto energia" e relativa AEEG 06/040) |
| V.I.A. (eventuale) | D.P.R. 12.04.96 | Abruzzo: D.G.R. 119.02 ... Sardegna: L.R. 18.01.99 ... | |

Legenda:

L.: Legge

D.Lgs: Decreto Legislativo

D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica

D.M.: Decreto Ministeriale

L.R.: Legge Regionale

D.G.R.: Decreto della Giunta Regionale

AEEG: disposizione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

P.R.G.: Piano Regolatore Generale

D.K.: direttive Enel (ciascun distributore emette le proprie direttive, il presente documento, per semplicità, prende come riferimento quelle di Enel)

3. Documentazione richiesta

| | Comune per D.I.A. / autorizzazione | Distributore per allacciamento | U.T.F. per autorizzaz. | G.S.E. per accesso tariffa | Regione per V.I.A. (event.) |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Modulo D.I.A. | X | | | | |
| Modulo Richiesta accesso tariffa incentivante | | | | X | |
| Modulo Richiesta Allacciamento | | X | | | |
| Modulo autorizzazione produzione energia | | | X | | |
| Progetto preliminare | | | | | |
| Progetto elettrico preliminare | | X (Fase 1) | | | |
| Progetto esecutivo | X | | X | X | X |
| Relazione Tecnica | X | | X | X | |
| Progetto "as built" e dich. di conformità | | X (Fase 2) | X | X | X |
| Valutazione Impatto Ambientale | | | | | X |

4. Tempi di risposta

Comune:

- D.I.A.: 30 gg. silenzio/assenso

Distributore

- Preventivo: 20gg. lavv.
- Allacciamento: 60gg. lavv. (120gg. lavv. per lavori complessi)

U.T.F.

- Autorizzazione a produrre energia
- Sigillo contatore

G.S.E.:

- Ammissione alla tariffa incentivante: 60 gg.

Regione (eventuale):

- No alla V.I.A.: 60 gg.
- V.I.A.: 180 gg.
- Autorizzazione unica: 180 gg.

5. Gantt

In funzione delle autorizzazioni necessarie e delle tempistiche citate, in allegato è stato costruito un diagramma del susseguirsi delle attività che portano dal kick-off del progetto allo start-up della produzione di energia.

6. Autorizzazione alla costruzione e V.I.A.

Un capitolo a parte merita l'argomento "autorizzazione alla costruzione" poiché coinvolge diversi Enti locali (Comune e Regione) con diverse competenze e su questa ripartizione potrebbe nascere qualche "intoppo" alla realizzazione dell'impianto.

6.1. Esclusione della V.I.A.

Normalmente, per un impianto FV non è necessaria la V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), a meno che questo non sia ubicato in aree protette (parchi ecc.). Infatti il

DPR 12.04.96 (art. 1 comma 6) fa rientrare gli impianti FV nell'Allegato B e quindi in quelle infrastrutture che non richiedono V.I.A. a meno che non ricadano in aree naturali protette.

Peraltro il citato D.P.R. fornisce linee guida e demanda alle Regioni la regolamentazione attuativa; ciascuna Regione ha emesso un proprio regolamento e la situazione risulta, ovviamente, frammentata. Si citano 2 esempi:

- **Abruzzo:** il regolamento emesso con il D.G.R. 119.02 esclude gli impianti FV dall'Allegato B e pertanto automaticamente la V.I.A. è esclusa.
- **Sardegna:** la L.R. 18.01.99 conferma l'appartenenza degli impianti FV nell'Allegato B e la necessità di VIA solo in caso di ricaduta in aree naturali protette; impone però al costruttore di presentare in Regione il progetto affinché l'assessorato all'Ambiente possa effettuare una "procedura di verifica" che confermi che la V.I.A. non è necessaria (il tempo di attraversamento è di 30gg). A conferma dell'iter citiamo la delibera 8/3 del 28/02/07 dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente in riferimento alla richiesta di parere VIA per un impianto da 998 kW.

6.2. D.I.A.

Generalmente per un impianto di piccole/medie dimensioni (fino a 100kWp), il Comune non richiede il rilascio di un'autorizzazione, pertanto è sufficiente presentare la D.I.A., come stabilito dal D.M. 19.02.2007 (art. 5 comma 7).

Se entro 30 gg. dalla data di presentazione non vi sono opposizioni da parte del Comune, la D.I.A. si intende accettata e i lavori possono iniziare.

La costruzione di un impianto FV normalmente non cambia la destinazione d'uso del sito.

Nel caso di terreni agricoli il fatto è confermato dal D.M. 19-02-2007 (art. 5 comma 9).

In casi diversi è necessario verificare il Regolamento Urbanistico comunale, considerare l'attuale destinazione d'uso e fare in modo che l'impianto non la modifichi (ad es. nel caso di un pascolo, deve essere possibile al bestiame il passaggio).

In ogni caso, prima di presentare la D.I.A., è bene valutare l'atteggiamento del Comune e eventuali interferenze che l'impianto potrebbe causare verso attività e residenze limitrofe. L'esecuzione dei lavori tramite DIA non costituisce infatti un'autorizzazione. In caso di dubbio sulla legittimità dell'impianto e/o sull'atteggiamento dell'Amministrazione, pur se accertata la legittimità della D.I.A., può essere conveniente acquisire una autorizzazione esplicita piuttosto che limitarsi al sistema implicito del silenzio-assenso. Un'autorizzazione esplicita rafforza notevolmente in caso di possibili istanze contrarie da parte di terzi.

6.3. Autorizzazione Comunale

Per impianti di grandi dimensioni (oltre 500 kWp), anche qualora il R.U. non indichi la necessità di autorizzazione per realizzare impianti FV nel terreno individuato, è bene consultare il Comune prima di presentare la D.I.A. per concordare con l'Uff. Tecnico Comunale (U.T.C.) anticipatamente eventuali prescrizioni (es. mitigazione impatto visivo con posa di vegetazione).

Si aprono quindi due scenari: i) l'UTC dà un nulla osta informale e quindi si procede con DIA; ii) l'UTC richiede / consiglia di procedere con richiesta di autorizzazione (che viene esaminata dalla Commissione Urbanistica).

I documenti da presentare sono i medesimi del caso D.I.A.: progetto elettrico, relazione tecnica, planimetrie con stato di fatto e di progetto.

I tempi di risposta sono di 60 gg.

6.4. Autorizzazione Unica

I vecchi D.M. del "conto energia" 28.07.05 e 06.02.06 riprendevano il D.Lgs 387 del 29.12.03 che prevede, qualora sia necessaria una autorizzazione, la valutazione da parte della **Conferenza Unica dei Servizi** che coinvolge tutti gli enti locali interessati e da' una risposta entro 180gg.

Viceversa il nuovo D.M. 19.02.07 afferma che: *"qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

Ad es., nel caso si proceda con l'autorizzazione comunale (che può essere chiamata concessione edilizia o permesso a costruire o in altro modo a seconda del Comune), questa sostituisce il procedimento unico tramite Conferenza unica di servizi. In questo caso il vantaggio è non solo nei tempi di risposta (60 gg. invece di 180) ma anche nel numero di Amministrazioni coinvolte (Amm. Comunale e basta).

Se invece sono richieste più autorizzazioni (ad. es. "autorizzazione" comunale e "procedura di verifica" regionale) allora interviene la Conferenza Unica dei Servizi" che valuta in un solo contesto entrambe le richieste.

